



N. 16 - aprile 2023

A.S. n. 404 – Disposizioni in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

Il disegno di legge in titolo, **di iniziativa dei senatori Stefani, Potenti e altri**, si propone di “assicurare una tutela penale più efficace al minorenne o all'infermo di mente che vengano sottratti al genitore affidatario, al tutore, al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, collocando il reato nell'ambito dei « delitti contro la libertà personale », consentendo alle Forze dell'ordine l'esercizio di poteri più incisivi nella repressione di reati particolarmente riprovevoli e di allarme sociale (si pensi, ad esempio, al genitore straniero non affidatario che porta il minore all'estero, negando all'altro finanche la possibilità di visita)”.

Quadro normativo

L'articolo 574 c.p. prevede **due distinte fattispecie**:

- la **sottrazione di persone incapaci**, che consiste nel fatto di chiunque sottragga o ritenga contro la volontà del genitore esercente la responsabilità, del tutore, del curatore o di chi ne abbia la vigilanza o la custodia, un minore degli anni quattordici o un infermo di mente;
- la **sottrazione non consensuale di minorenni**, egualmente sanzionata, che consiste invece nella sottrazione o ritenzione, contro la volontà dei medesimi soggetti, di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici senza il suo consenso.

Nella fattispecie di cui all'art. 574, primo comma, l'eventuale consenso alla sottrazione del minore o dell'incapace è privo di rilevanza ai fini del reato, in quanto proveniente proprio da chi, incapace di consentire per età o per patologia, è dall'ordinamento protetto. Nella fattispecie di cui al secondo comma, la **mancanza del consenso** del minore ultraquattordicenne assume il valore di **elemento differenziale** fra questa e quella di sottrazione consensuale di minorenne, reato meno severamente punito dall'articolo 573 c.p. (reclusione fino a due anni). Il consenso del minore ultraquattordicenne deve avere sempre carattere immanente, non dove esser viziato da errore, violenza o inganno, né può esser in contrasto con espressa disposizione di legge, ovvero con l'ordine pubblico o il buon costume.

In entrambe le ipotesi soggetti passivi sono i genitori, il tutore o il curatore.

Il consenso del minore ultraquattordicenne ad una sottrazione a fine di libidine o di matrimonio, per espressa previsione dell'art. 574, non esclude il reato (per l'estensione agli effetti

penali della nozione di matrimonio alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso si veda l'articolo 574-ter c.p.).

Se il fatto è commesso a fine di libidine o di matrimonio, nel caso di sottrazione di persone incapaci si applicherà la norma in esame essendo stato abrogato dalla legge n. 66 del 1996 l'articolo 524 che disciplinava il reato di ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio. Nell'ipotesi di sottrazione non consensuale di minorenni invece, si applicherà l'articolo 605 c.p. (sequestro di persona) e non più gli articoli 522 e 523 (che disciplinavano i reati rispettivamente di ratto a fine di matrimonio e di ratto a fine di libidine) abrogati dalla legge del 1996. Può ritenersi eventualmente configurabile il **concorso fra la sottrazione di persona incapace e la violenza sessuale**, quando il fine di libidine si sia estrinsecato nel compimento di atti sessuali dal minore non consentiti.

Occorre ricordare che fra le molteplici disposizioni penali "in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" contenute nella legge n. 69 del 2019 (c.d. legge sul codice rosso) si inserisce l'introduzione di una nuova fattispecie di reato, la "**costrizione o induzione al matrimonio**", contemplata dall'art. 558 bis c.p. Ad integrare gli estremi del nuovo delitto è, in primo luogo, la condotta di chiunque, con *violenza o minaccia*, "costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile" (comma 1°). In secondo luogo, la condotta di chiunque, "approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile". Le pena comminata è quella della reclusione, da 1 a 5 anni. Se la vittima è un minore di età ultraquattordicenne, si prevede che la pena possa essere aumentata (comma 3°); se la vittima è un minore infraquattordicenne, la pena comminata è la reclusione da 2 a 7 anni (comma 4°).

Il delitto di cui all'art. 574-bis introdotto dalla legge n. 94 del 2009, considera una ipotesi speciale di sottrazione del minore, già precedentemente punibile ai sensi degli artt. 573 e 574, il cui elemento specializzante rispetto a tali ipotesi di reato consiste nella realizzazione del fatto mediante trasferimento o trattenimento del minore all'estero. La norma si apre con una clausola di riserva, che esclude la configurabilità del delitto tutte le volte in cui il fatto sia riconducibile nell'ambito di applicazione di una più grave fattispecie di reato, come, ad esempio, il sequestro di persona ex art. 605, che la stessa legge del 2009 ha modificato, inserendo, al terzo comma della norma, una specifica circostanza aggravante ad effetto speciale, nel caso in cui la privazione della libertà personale sia commessa ai danni di un minore condotto o trattenuto all'estero.

Il delitto è procedibile d'ufficio. Si tratta inoltre di un **delitto comune**, potendo essere realizzato da chiunque, indipendentemente dalla esistenza o meno di particolari rapporti tra il soggetto agente e il minore. Come si evince anche dal disposto dell'ultimo comma dell'articolo 574-bis c.p., il fatto può essere realizzato anche da uno dei genitori, quando l'esercizio della responsabilità genitoriale spetti ad entrambi o all'altro. È, infine, prevista la pena accessoria della **sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale**, nel caso in cui il fatto, di cui al primo e secondo comma della norma, sia commesso da un genitore in danno del figlio minore (terzo comma). La **Corte costituzionale (sentenza n. 102 del 2020)** ha dichiarato l'illegittimità di quest'ultima previsione, nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all'estero ai danni del figlio minore comporti la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale. La

condotta realizzata interamente all'estero è soggetta alla giurisdizione italiana per il verificarsi, all'interno del territorio dello Stato, dell'evento del reato consistente nell'impedimento dell'esercizio delle prerogative genitoriali per effetto della condotta illecita (C., Sez. VI, 14.12.2017-16.2.2018, n. 7777). Sussiste la giurisdizione italiana nel caso di condotta commessa interamente all'estero quando la residenza abituale del minore, precedentemente concordata dai genitori, fosse in Italia, quale luogo di consumazione dell'offesa (C., Sez. VI, 11.12.2018-27.2.2019, n. 8660). Il delitto si consuma infatti nel luogo di residenza abituale del minore al momento dell'indebito trasferimento o trattenimento all'estero (C., Sez. VI, 16.5-2.9.2019, n. 36828).

In relazione ai fenomeni dei trasferimenti e trattenimenti illeciti vengono poi in rilievo alcuni strumenti di diritto internazional-privatistico. La principale fonte normativa rimane certamente la legge 15 gennaio 1994, n.64, con cui l'Italia ha ratificato la **Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980** (ed altre Convenzioni sui minori, tra cui la Convenzione del Lussemburgo del 20 maggio 1980) entrata in vigore il 1° maggio 1995, **sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori**.

La Convenzione individua le procedure tese ad assicurare l'immediato rientro del minore presso il genitore cui è stato indebitamente sottratto, nonché a garantire la tutela del diritto di visita. L'obiettivo principale è quindi quello di avviare una procedura d'urgenza presso le competenti autorità estere volta anche ad impedire che si vengano a creare nuovi equilibri e situazioni di fatto differenti dal contesto in cui si trovava a vivere il minore prima dell'evento traumatico della sottrazione.

Elemento portante di tale Convenzione è il **ruolo riservato alle Autorità Centrali dei diversi Paesi**, istituzioni che debbono cooperare nella soluzione di vari problemi quali la localizzazione dei minori sottratti o trattenuti illecitamente, l'esecuzione e il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di affidamento del minore, lo scambio di informazioni circa il funzionamento della Convenzione e la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla sua attuazione. In particolare, per l'Italia, l'autorità centrale è istituita presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. L'importanza delle Autorità Centrali è resa evidente anche dai compiti ad esse attribuiti: ricevere le domande (relative a minori sottratti o trattenuti in violazione dei provvedimenti giudiziari già emessi in materia di affidamento), trasmettere informazioni sulla situazione dei minori, impegnandosi per un'immediata riconsegna degli stessi (la decisione deve essere adottata entro un periodo di sei settimane dall'inizio del procedimento), iniziare o favorire l'istituzione di procedure tese a tutelare l'esercizio del diritto di visita. Il potere di promuovere il procedimento è riconosciuto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, organo al quale si rivolge l'Autorità Centrale per l'apertura della procedura d'urgenza, avente natura non contenziosa, innanzi al Tribunale per i Minorenni del luogo dove si trova il minore. La decisione è trasmessa immediatamente all'Autorità Centrale italiana, che avrà cura di notificarla all'omologa Autorità estera, nonché di svolgere tutte le incombenze derivantigli.

Alla Convenzione del 1980 si affianca la successiva **Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sulle misure di protezione dei minori** (ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 18 giugno 2015, n. 101), che contiene alcune disposizioni di carattere processuale che riguardano la sottrazione di minori, oltre a cercare di rafforzare e, laddove necessario, migliorare il funzionamento di quella del 1980. Pur non dedicata espressamente alla sottrazione internazionale, la definizione di trasferimento o mancato ritorno illecito contenuta nella Convenzione del 1996

corrisponde a quella presente nella precedente Convenzione dell'Aja del 1980, a testimonianza della loro complementarità. La disciplina normativa è completata nell'Unione europea dal Reg. CE n. 2201/2003, del 23 novembre 2003, c.d. Bruxelles II-bis, che dal 1° agosto 2022 è stato sostituito dal **Reg. UE 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019** relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione), **c.d. Bruxelles II-ter**. Ed invero, la necessità di una rifusione del Reg. Bruxelles II-bis nasce proprio dall'esigenza di scoraggiare i fenomeni di sottrazione, tutelando maggiormente i diritti dei minori, garantendo loro una sana ed equilibrata crescita psico-fisica, anche intrattenendo regolari rapporti con entrambi i genitori.

Contenuto

Nel merito il provvedimento consta di tre articoli.

L'articolo 1 dispone l'abrogazione degli articoli 574 e 574-bis del codice penale (*si veda quadro normativo*).

L'articolo 2 introduce nel codice penale il nuovo articolo 605-bis, il quale punisce il reato di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci.

Il nuovo reato, che unifica le condotte già punite dagli abrogandi articoli 574 e 574-bis c.p., è inserito dal disegno di legge tra i delitti contro la libertà personale. È configurato come reato comune e procedibile d'ufficio (ex art. 50, comma 2, c.p.p.).

La nuova fattispecie punisce con la **reclusione da tre a otto anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro** chiunque sottrae un minore degli anni diciotto, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore (ex art. 424 c.c.) o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo trattiene, o lo conduce o lo trattiene all'estero, contro la volontà dei medesimi.

Con riguardo alla figura del curatore si valuti l'opportunità di richiamare anche l'articolo 392 c.c. che disciplina il curatore dell'emancipato.

L'articolo, al secondo comma, prevede che la stessa pena si applichi anche a chi sottrae o trattiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, **senza il consenso di esso**, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Si ricorda che l'articolo 558-bis c.p. (*si veda quadro normativo*) punisce l'induzione al matrimonio con la reclusione da uno a cinque anni, aumentata fino a 1/3 nel caso di minore di anni diciotto (nel caso di minore infraquattordicenne è prevista la pena della reclusione da due a sette anni).

Nel caso in cui la **sottrazione avvenga a fini di lucro**, si applicano le pene previste dall'articolo 630. c.p.

L'articolo 630 c.p. disciplina il reato di **sequestro di persona a scopo di estorsione**, punendo la condotta di chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Per il reato di cui al primo, al secondo e al terzo comma non si tiene conto delle **circostanze attenuanti comuni e generiche** (rispettivamente di cui agli articoli 62 e 62-bis c.p.), ai fini dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.

L' applicazione della pena su richiesta delle parti, il c.d. patteggiamento, è un procedimento speciale, alternativo al rito ordinario, che trova la sua disciplina negli artt. 444 e ss del codice di procedura penale. La *ratio legis* del procedimento è snellire la durata del processo, evitando la fase dibattimentale. Con la richiesta di patteggiamento, l'imputato rinuncia implicitamente a far valere le eventuali prove a discarico e le altre difese che sarebbero incompatibili con l'accettazione della sanzione patteggiata. Il patteggiamento è esperibile per una serie di reati identificati mediante il riferimento alla sanzione in concreto applicabile: vi rientrano i delitti e le contravvenzioni punibili con una pena pecuniaria, oppure con una delle sanzioni sostitutive previste dalla legge n. 689 del 1981, o ancora con una pena detentiva non superiore a cinque anni. La pena pecuniaria può essere applicata congiuntamente alla pena detentiva, che, a sua volta, va determinata non soltanto computando le eventuali circostanze previste dalla legge penale, ma anche tenendo conto della diminuzione di pena prevista dalla legge processuale come incentivo all'imputato per la scelta del rito speciale. Il patteggiamento non trova invece applicazione per una serie di reati quali criminalità organizzata, terrorismo, delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile e violenza sessuale di gruppo, e per quelli relativi a soggetti recidivi ex art. 99 comma 4 c.p., o dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

L'articolo 3 dispone infine che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

a cura di Carmen Andreuccioli

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.